



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
UNIVERSITA'**



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Contratto collettivo nazionale del 22.3.1996 per il personale del
comparto Università – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali.
(valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 4 luglio 1996)**

PARTI STIPULANTI: ARAN/ CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL,
CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPPI
(confederazioni), CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università,
FEDERAZIONE CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI
(Organizzazioni di categoria).

Art. 1

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali¹

1. (Servizi essenziali)

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1990 n. 146 , i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle Università sono i seguenti:

- a. istruzione universitaria;
- b. assistenza sanitaria;
- c. sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;
- d. protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio;

¹ v. delibera n. 03/125 del 23.7.2003, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Con la medesima delibera n. 03/125 del 23.7.2003 la Commissione ha stabilito che, al fine di garantire la libertà sindacale di eventuali soggetti collettivi che intendano concordare, nell'ambito dello stesso servizio essenziale, una diversa disciplina delle prestazioni indispensabili, tale separato accordo è ammissibile "qualora vi siano nell'ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi".

- e. distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f. erogazione di assegni e di indennità con funzioni di, sostentamento.

2. (Prestazioni)

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all' art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

Istruzione universitaria

esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all' art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;

certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini.

Assistenza sanitaria

A. Assistenza d'urgenza

- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze
- servizio trasporti infermi

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessarie al loro espletamento.

B. Assistenza ordinaria